

Allegato "B." atto del Consiglio n. 82 del 20.10.03  
composto da n. 23 pag

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Marzia Venturi)

# **COMUNE DI SAN MINIATO**

## **COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

### **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 82 del 20-10-2003

ART.1: COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.- DURATA IN CARICA.....	3
ART.2: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	4
ART.3: FORMULAZIONE DEL PARERE.....	4
ART.4: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
ART.5: RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	6
ART.6: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.....	7
ART.7: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.....	7
ART.8: ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	8
ART.9: UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI.....	8
ART.10: LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.....	8
A    RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'.....	10
1 RELAZIONE TECNICA GENERALE.....	10
2 ELABORATI GRAFICI.....	13
3 PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO.....	15
B    RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'.....	19
ALLEGATI.....	19
NORMATIVE ANTINCENDIO.....	21

## **ART.1: COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.- DURATA IN CARICA.**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977 e così come previsto dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.

2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Rientrano nella competenza della Commissione i luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui al D.M. 19 agosto 1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

4. Il parere della Commissione ha valore anche come parere di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi ed a tutte le altre norme di sicurezza ed igienico sanitarie necessarie per l'approvazione del progetto, ivi compreso quanto previsto per gli impianti sportivi.

5. La documentazione presentata dal richiedente ed individuata nell'Allegato I deve quindi permettere l'esame preventivo del progetto nella sua totalità, secondo le rispettive competenze degli Enti. Il pagamento dei diritti relativi a ciascuna singola istruttoria deve essere allegato alla richiesta di parere della Commissione e viene trasmesso, unitamente a copia della documentazione presentata, a ciascun componente, secondo le rispettive competenze.

## **ART.2: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è nominata da Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
2. Gli eventuali esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza tenuto conto della loro specializzazione. L'incarico decade alla scadenza della commissione.
3. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti dall'organo che li ha designati, a cura della Segreteria della Commissione.
4. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
5. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
6. L'avviso deve essere spedito, anche tramite telefax, almeno venti giorni (nel caso di cui all'art.5, comma 1 - 2° punto) o dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza debitamente documentati, (nel caso di cui all'art.5, comma 1 - 1° punto) prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione disponibile relativa all'ordine del giorno.
7. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. Nel caso di intervento della Commissione per il sopralluogo, la comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.
8. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la autorizzazione per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

## **ART.3: FORMULAZIONE DEL PARERE**

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. I pareri resi dai membri della Commissione o comunque dagli Enti / Amministrazioni che hanno designato un membro della Commissione, sono validi solo se resi in sede di riunione della Commissione stessa.

3. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
4. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
5. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'Ufficio competente al rilascio di eventuali provvedimenti ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

#### **ART.4: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. All'esperto in elettrotecnica, nonché al consulente tecnico del Servizio Impianti Sportivi delegato dal CONI è riconosciuto un compenso forfettario, onnicomprensivo di € 75,00. Tale compenso sarà dovuto sia per l'intervento alle sedute della Commissione, sia per l'intervento ai sopralluoghi da essa disposti. Ove sia necessario, ai sensi della normativa vigente, anche l'intervento ed il parere dell'esperto in acustica, facente parte dell'ARPAT, deve essere corrisposta altresì una somma sulla base del tariffario ARPAT attualmente in vigore.
2. Agli altri membri della Commissione potranno essere riconosciute, dai rispettivi Enti di appartenenza, indennità di missione o di trasferta, secondo le norme vigenti negli ordinamenti degli Enti stessi. Nessun compenso è dovuto ai rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni di categoria intervenuti.
3. Nel caso di più istanze da analizzare in un'unica seduta di Commissione, il compenso è attribuito ai soggetti di cui sopra in ragione di ogni pratica esaminata.
4. Le spese di esame pratica e di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato su apposito c.c.p. intestato a Tesoreria Comune di San Miniato - causale: Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo - da effettuare prima dell'esame pratica / sopralluogo; l'importo relativo è determinato nel suo ammontare dall'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Ogni qual volta il parere reso dalla Commissione sostituisce i pareri dei singoli Enti, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del presente Regolamento, il richiedente dovrà preventivamente corrispondere i diritti previsti dalle vigenti normative in relazione ai pareri espressi in sede di commissione.
6. La mancata corresponsione in via preventiva delle spese di esame pratica / sopralluogo e delle spese evidenziate al comma 5 del presente articolo, comporta la non attivazione della Commissione e, se richiesta, la non effettuazione del sopralluogo.

7. Al termine dell'anno solare, il Segretario provvederà al conteggio delle presenze degli aventi diritto alle sedute ed ai sopralluoghi della Commissione e provvederà alla liquidazione delle rispettive spettanze.

## **ART.5: RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:

- Per le manifestazioni a carattere temporaneo: (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc..) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, salvo motivati casi di urgenza, per i quali possono prevedersi termini comunque non inferiori a 20 giorni;
- Per gli altri interventi: almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione) e almeno 30 giorni prima della data per la quale si richiede il sopralluogo per le verifiche;

2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, devono corrispondere a quelli indicati dalla Commissione e previsti dalle normative vigenti, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da esaminare o collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere esaminato / verificato; la richiesta di integrazione deve essere immediatamente comunicata al richiedente per scritto, a cura del Segretario della Commissione; in tal caso i termini del procedimento di esame / verifica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione alla Segreteria della Commissione di quanto richiesto.

4. La segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste.

5. La documentazione tecnica da allegare all'istanza è indicata nell'Allegato I al presente Regolamento; le modifiche ed integrazioni all'Allegato avvengono ad opera della Commissione stessa, con l'approvazione di apposito verbale. La documentazione relativa a ciascuna pratica deve essere presentata in numero di copie da determinare sulla base della complessità dell'istanza stessa.

## **ART.6: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti o dei periti industriali, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Alla relazione sono allegate le varie certificazioni comprovanti il rispetto delle normative vigenti, redatte dai rispettivi tecnici abilitati. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale / impianto, ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.
2. In attesa dell'emanazione del previsto Decreto del Ministero dell'Interno, la regola tecnica di riferimento è rappresentata dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, approvata con D.M. 19 agosto 1996.
3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie.
4. Per gli impianti sportivi il limite di capienza di cui al punto 1 del presente articolo è ridotto alla capienza massima pari o inferiore a 100 spettatori. In caso di intervento della Commissione è inoltre sempre prevista la convocazione del membro Coni.
5. Per i locali ed impianti avente una capienza superiore a 100 persone, è comunque previsto l'avvio dell'iter procedimentale finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le vigenti normative.

## **ART.7: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, anche contenuto nello stesso verbale di esame progetto, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

## **ART.8: ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.**

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre né un nuovo esame progetto, né una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Pertanto la validità temporale dell'esame progetto e della agibilità concessa dalla Commissione Comunale, nei modi e nelle forme previste dalla presente regolamentazione, si estende anche ai due anni successivi, a condizione che il richiedente ed il tecnico incaricato dichiarino, per quanto di competenza, che l'allestimento per la manifestazione, ivi compresi i luoghi di svolgimento, è in tutto e per tutto identico a quello degli anni precedenti; in tale ipotesi dovranno essere presentate, sotto la responsabilità del tecnico e del richiedente, anche tutte le certificazioni di conformità previste dalla normative vigente.

## **ART.9: UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI**

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, colui che chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n°425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

## **ART.10: LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.**

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

2. Sono altresì esclusi dalla competenza della Commissione Comunale i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 quali piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m.0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. Per i suddetti luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio:

- la idoneità statica delle strutture allestite;
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, entrambi a firma di tecnici abilitati;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- una dichiarazione sottoscritta che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata;
- quando dovuta ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n°77 del 22/02/2000, parte 3, dovrà essere prodotta anche documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n°447/95, redatta da tecnico competente in acustica, iscritto negli elenchi provinciali.

3. Per i palchi temporanei di misura superiore agli 80 cm. è prevista comunque l'attivazione della Commissione, la quale può decidere se effettuare o meno il sopralluogo.

# ALLEGATO I°

## DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE (copie da determinare ai sensi dell'art.5, comma 5 del Regolamento).

### **A RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'.**

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

### **I RELAZIONE TECNICA GENERALE**

**La relazione deve:**

- Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- Descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attività, precisando l'altezza antincendio e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- Relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinati con particolare riferimento alla estrazione fumi, area fumatori se presente, modalità del ricambio d'aria in funzione del livello di affollamento
- Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
  - a. Per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco; ecc.);
  - b. Per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
  - c. Per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed

orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;

- d. Per i materiali di arredo, di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:

- **EMERGENZA SANITARIA** prevedendo specifico accordo con il Dipartimento di emergenza urgenza della AUSL 11 (118)

- **SERVIZI IGIENICI**, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, del 16 febbraio 1951, n 16 e nel caso anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI, comprensivo delle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione; gli stessi parametri della precitata circolare n° 16/1951, dovranno rispettarsi anche per i luoghi all'aperto.

Relazione relativa agli scarichi fognari.

Indicazione di idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta.

- **IMPIANTI DI VENTILAZIONE**: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, le indicazioni richieste nello specifico allegato (allegato 1).

- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Dovranno inoltre, essere indicati, conformemente ai regolamenti locali di igiene, i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale.

- **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e la portata (caratteristiche da garantirsi con continuità, mediante apposita dichiarazione del gestore dell'acquedotto); se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/gpl, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove è previsto l'accesso del pubblico.

**Dovranno inoltre essere specificati:**

A) Per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;

B) Per quelle alimentate a gas metano (comprese i piani di cottura delle cucine), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e di protezione;

C) Per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;

D) Classificazione ed estensione delle zone AD.

- IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

- CALCOLO PRESENZE, la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza e di igiene (calcolo d'affollamento massimo ipotizzabile in relazione alla superficie netta disponibile del locale pari a 1,20 persone a mq e calcolo della capacità di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti).

- CALCOLO STATICO, per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti ricevuti il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc.).

- VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Documentazione di impatto acustico redatto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui all'art. 4 Legge 15/68.

- SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989, n 13 e D.M. 14.6.1989, n.236, legge 5.2.1992, n 104, D.P.R. n.503/1996).

- Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997 , relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica.

## 2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M.30.11.1983 essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che gli ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività, dovranno comprendere:

### A) Planimetria rappresentante:

- L'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili ecc.), con l'indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

B) Planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

C) Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazioni e distanze dall'attività in esame.

- La localizzazione dei punti di erogazione dell'acqua potabile;
- La localizzazione dei punti di raccolta rifiuti;
- La localizzazione degli eventuali punti di ristoro.

D) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi,) le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera di ciascun piano.

**N.B.:**

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, anche sanitario, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

**Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:**

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI";
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili giardini ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione della segnaletica di sicurezza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;

**Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:**

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;

- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);

Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine ecc.):

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta).

#### **N.B.:**

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme prevedono:

1. variazione di altezza, di superficie o di volume;
2. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
3. modifiche distributive o di destinazione;
4. sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo-rosso".

### **3 PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO**

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n 186 e la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G, oltre le varie altre normative CEI specifiche per i vari settori ed a quelle base 64 - 8.

#### **In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:**

- Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

- Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell'intero sistema (utenza);
- Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizione "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

**I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:**

- a. illuminazione;
- b. allarme;
- c. rivelazione;
- d. impianti di estinzione degli incendi;
- e. ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n 46, e successivi regolamenti di applicazione.

**IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA**

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (- 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (-1,5 s) per impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere del tipo automatico e tale da consentire la ricarica entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto in:

- a. rivelazione e allarme – 30 minuti;
- b. illuminazione antincendio – 1 ora;
- c. impianti idrici antincendio – 1 ora;

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti (circolare del M.I. 31/78).

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purchè assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

### **IMPIANTI ELETTRICI GENERALI**

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Devono essere prodotti:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unificare);
- schemi dei quadri elettrici;
- disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

**In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:**

- relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..

- schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.210 della guida CEI 0-2.
- tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
- tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
- tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
- elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
- disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.P.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

### **SISTEMA DI ALLARME**

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

## **IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI**

In tutti i locali dell'attività deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

## **SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 8.6.1982, n 524 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

**In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.**

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

## ***B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'***

(richiesta di sopralluogo a fine lavori)

## **ALLEGATI**

**Alla richiesta dovranno essere allegati:**

1. **Una planimetria**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni automatiche).
2. Impianti elettrici: **collaudi**
  - Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad

Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.

### 3. Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffiti, lampadari ecc.)

I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

per attività esistenti, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.

### 4. certificazioni (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione, (su apposito modello);
- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;
- Calcolo del carico d'incendio e determinazione della classe dell'edificio;
- Calcolo di verifica della capacità di deflusso;
- Collaudo impianto di condizionamento;
- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;
- Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio (su apposito modello);
- Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19.8.11996;
- Dichiarazione da parte del gestore, con cui si garantisce durante il trattenimento e/o

spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo), per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio come stabilito dal D.M. 22.2.1996, n 261, art. 4 comma 5 e art. 8 commi 2,3,e 4;

- Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per una corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;
- Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/84) che l'attività risulta conforme al D.M. 19.8.1996 ed alla circolare del Ministero dell'Interno del 15.2.1951, n 16;
- Certificazione e/o attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, è idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall'art. 4 punto 5 ultimo comma del D.M. 22.02.1996, secondo le procedure previste dal Comando Provinciale VV.FF. con riferimento al DM 10/03/1998 ed all'art. 3 della L. n° 609/1996.
- Relazione di impatto acustico. Nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiore ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l'emissione sonore causate dall'attività o dagli impianti.
- Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M. 215/99.
- Nel caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata una domanda di autorizzazione sanitaria secondo le modalità previste nel vigente Regolamento d'Igiene e Sanità.

### **NORMATIVE ANTINCENDIO**

- Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961 "norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 "classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"

- Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 "termini , definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"
- Decreto 20 maggio 1992, n 569 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre"
- Decreto 30 giugno 1995, n 418 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"
- Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n 261 "regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento"
- Decreto 14 dicembre 1993 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura"
- D.M. del 6 marzo 1992 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi"
- Norme UNI-VV.F. RELATIVE A COMPONENTI DI IMPIANTI (9485-9486-9487-9488-9491)
- Norme UNI-VV.F. RELATIVE A IMPIANTI (9489-9490-9494-9495)

Allegato I- Scheda sanitaria per impianti di climatizzazione/condizionamento

Per la valutazione degli impianti di climatizzazione/condizionamento d'aria è necessario specificare i seguenti punti:

- a. Locali in cui è prevista la aerazione meccanica con documentazione planimetrica dell'impianto indicante i canali di distribuzione dell'aria e canali di ripresa ed espulsione.
- b. Collocazione della presa d'aria dell'impianto con particolare riguardo a: distanza da fonti di inquinamento, quali strade con particolare traffico, camini, altezza dal piano di campagna, ecc.
- c. Tipologia dell'impianto: a tutta aria, a tutta acqua, mista aria ed acqua ad espansione diretta. Specificare i quantitativi di aria esterna e la quantità di aria riciclata.
- d. Descrizione del dimensionamento dell'impianto in funzione della volumetria dei locali, dei carichi interni presenti nei locali da esso asserviti, e numero dei ricambi aria/ora, specificando l'attività svolta nei singoli locali e il numero delle persone presenti.
- e. Tipologia dei filtri utilizzati , loro collocazione e periodicità della manutenzione
- f. Umidificazione e deumidificazione: tipologia, periodicità e modalità dei controlli, qualità dell'acqua di utilizzo e sanificazione della rete di approvvigionamento e dei sistemi di umidificazione , in base anche alla tipologia del sistema di umidificazione.

- g. Specificazione delle caratteristiche termoigrometriche degli ambienti climatizzati/condizionati relativamente ai parametri temperatura, umidità relativa e velocità ai di sotto dei due metri, in relazione alla stagione.
- h. Presenza ed eventuale collocazione di sistemi di rilevazione delle caratteristiche termo-igrometriche degli ambienti
- i. Presenza di zone filtro nei punti di passaggio tra locali condizionati, per soddisfare particolari lavorazioni ed i restanti vani. Specificare inoltre le caratteristiche di questi locali in ragione dei gradienti di temperatura ed umidità relativa presenti.
- j. Livelli di rumore prodotti dalle macchine rilevabili all'esterno ed all'interno dei locali. Orari di funzionamento delle macchine (continuo, diurno, ecc.).
- k. Presenza di fan-coil e U.T.A. con programma di manutenzione periodica .
- l. Presenza di cicli di lavorazione polverosi e sistemi di abbattimento di polveri eventualmente presenti.